

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 676

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: *La Regione intende supportare le imprese legali della filiera della canapa operanti in Piemonte?*

Premesso che:

- la legge 2 dicembre 2016 n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", ha promosso la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa ("Cannabis sativa L.") alla condizione che sia funzionale ad una serie di produzioni lecite elencate all'articolo 2;
- allo scopo di prevenire possibili abusi, l'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2025 (cosiddetto "Decreto Sicurezza") ha introdotto all'articolo 2 della suddetta legge n. 242 del 2016 il comma 3- bis, secondo il quale "sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati", richiamando le disposizioni sanzionatorie in materia di stupefacenti per gli eventuali abusi;
- tale disposizione, come affermato dal Ministro dell'agricoltura nel corso della seduta di *question time* che si è svolta presso la Camera dei deputati il 9 luglio 2025, deve considerarsi "ricognitiva" di divieti già esistenti, in quanto "Va sottolineato che la coltivazione e la commercializzazione della pianta, nella sua interezza comprensiva quindi delle infiorescenze, è lecita e resta consentita per le finalità previste dalla legge già citata. Al contrario, la commercializzazione

autonoma delle sole inflorescenze separate dalla pianta è sottratta, e lo è sempre stata, al perimetro della liceità fissato dalla legge 2 dicembre 2016";

- già prima dell'intervento legislativo, si era espressa nello stesso senso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale tuttavia ha rappresentato (con recente relazione n. 33/2025 depositata il 23 giugno 2025) che la norma introdotta dal decreto-legge n. 48 del 2025 rischia di sollevare ampie criticità in punto di determinatezza ed offensività della condotta, con prefigurabilità di "una (ri)lettura giudiziale dell'art. 18 che possa escludere, sulla base del principio di concreta offensività della condotta la penale rilevanza dei fatti relativi alle inflorescenze prodotte dalla coltivazione di cannabis sativa "per difetto dell'elemento dell'offesa", quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa";

Considerato che:

- l'attuale quadro normativo risulta carente e contraddittorio, con il risultato di mettere sullo stesso piano imprese sane che operano nella legalità ed imprese che operano viceversa per finalità illecite;
- complice l'attuale ambiguità normativa, nonostante le rassicurazioni fornite alle principali organizzazioni agricole (tra cui Coldiretti e Confagricoltura), si stanno registrando sul territorio numerosi sequestri operati dalle forze di polizia, spesso di intere piantagioni di canapa accompagnate dalla loro distruzione prima ancora di verificarne l'effetto drogante o meno delle piante, con il risultato di mettere in ginocchio un intero settore produttivo che conta centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro;
- questo modo di operare è favorito dall'assenza di una circolare di riferimento, anticipata dal Ministro dell'agricoltura nel corso del suddetto *question time*, che regoli non solo la detenzione, il trasporto e l'eventuale smaltimento di prodotti già realizzati, ma soprattutto tempi e modalità di accertamento dell'efficacia drogante o meno delle singole produzioni, in linea peraltro con i test già esistenti da tempo e utilizzati in altri Paesi europei;

- in merito, non può non rammentarsi che da tempo sono state emanate dalla stessa Unione europea specifiche disposizioni riguardanti le modalità di prelievo dei campioni e il corretto rilevamento del tenore di THC dalle diverse varietà di canapa, ovvero della sostanza che può essere effettivamente drogante (Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione).

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere come intenda supportare le imprese legali della filiera della canapa operanti in Piemonte, assicurando certezza delle regole e continuità produttiva.

Sarah Disabato
Consigliera Regionale
Movimento 5 Stelle